

REGOLAMENTO DEI “WARRANT FRANCHI UMBERTO MARMI”

(di seguito il “*Regolamento*”)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

TERMINE	SIGNIFICATO
AIM Italia	Significa AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni	Significa le massime n. 6.000.000 (sei milioni) azioni ordinarie dell’Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili, ammesse alla negoziazione su AIM Italia in data 31 luglio 2018
Azioni di Compendio	Significa le massime numero 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie dell’Emittente, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant
Borsa Italiana	Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6
Comunicazione Accelerazione	di Indica la comunicazione dell’avveramento della Condizione di Accelerazione, da effettuarsi, ove non diversamente disposto dalla legge, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell’Emittente
Condizione Accelerazione	di Indica l’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo di Accelerazione
Emittente o Società o FUM	Indica Franchi Umberto Marmi S.p.A. (già TheSpac S.p.A.), con sede in Carrara (MS), Via Del Bravo 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Carrara 10283160967
Giorno di Borsa Aperta	Indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana
Intermediario	Significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli
Monte Titoli	Significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire Monte Titoli nell’attività qui prevista.
Offerta	Indica l’offerta di sottoscrizione avente ad oggetto le Azioni rinvenienti dall’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci dell’Emittente in data 25 maggio 2018 per massimi nominali Euro 60.000.000 (sessanta milioni) rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall’articolo 34 ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) (“ Investitori Qualificati ”); e

	(ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34 <i>ter</i> del Regolamento 11971 ("Investitori non Qualificati").
Operazione Rilevante	Indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente sul mercato regolamentato AIM Italia, fermo restando che l'Emittente potrà detenere, quale risultato dell'operazione, partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.
Periodo di Esercizio	Indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
Periodo di Riferimento	Indica, compatibilmente con il calendario di Borsa, il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza.
Periodo di Sospensione	Ha in significato attribuito all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.
Prezzo di Accelerazione	Indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13,50 per Azione.
Prezzo Medio Mensile	La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
Prezzo di Sottoscrizione	Indica l'importo di Euro 0,1 ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'art. 3.4.
Prezzo Strike	Euro 10,5.
Prezzo Ufficiale Giornaliero	Indica il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata su AIM Italia durante la seduta giornaliera.
Rapporto di Esercizio	Indica il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Regolamento	Significa il presente Regolamento dei "Warrant Franchi Umberto Marmi".
Termine di Decadenza	Indica la prima tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4, comma 4) restando inteso che ove la suddetta data non fosse un Giorno di Borsa Aperta si intenderà il primo Giorno di Borsa Aperta successivo.

Warrant	Significa i warrant denominati "Warrant Franchi Umberto Marmi", emessi in virtù della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 25 maggio 2018.
----------------	---

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEI "WARRANT FRANCHI UMBERTO MARMI"

2.1 I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 25 maggio 2018 che ha disposto, *inter alia*:

- (i) l'emissione di massimi n. 3.000.000 (tre milioni) *Warrant* da assegnare gratuitamente alle Azioni che verranno acquistate e/o sottoscritte nell'ambito del collocamento sull'AIM Italia, nel rapporto di 5 (cinque) Warrant per ogni 10 (dieci) Azioni;
- (ii) l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila) a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna azione; nonché
- (iii) l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli strumenti finanziari di nuova emissione.

2.2 I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento ed in conformità a quanto deliberato dall'assemblea del 25 maggio 2018.

2.3 I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente e contestualmente alla sottoscrizione di ogni 10 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante a favore di chi sarà titolare di n. 10 (dieci) Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni che saranno eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

2.4 Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui al precedente 2.3 (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 7.

2.5 I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 3 – TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI WARRANT

3.1 I portatori dei Warrant potranno richiedere di esercitarli, in tutto o in parte, richiedendo di sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione, in qualsiasi momento durante il Periodo di Riferimento, Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.

3.2 Il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione¹

3.3 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente paragrafo 3.2, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione come segue:

Prezzo di Accelerazione – Prezzo Strike

Prezzo di Accelerazione – Prezzo di Sottoscrizione²

3.4 Successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ed entro il secondo giorno di Borsa Aperta di ciascun mese, inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di fissare un diverso Prezzo di Sottoscrizione compreso in un intervallo tra Euro 0,1 (zero/uno) e Euro 10,50 (dieci/cinquanta). Tale facoltà dovrà essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità della Comunicazione di Accelerazione.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

4.1 I Warrant potranno essere esercitati in tutto o in parte in ciascun Periodo di Esercizio durante il Periodo di Riferimento, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio, calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile, rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dall'Emittente ai sensi del presente paragrafo 4.1 e del successivo 4.3.

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a 11,00 Euro e qualora il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari a 0,10, allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 - 10,5)/(11 - 0,10)$, ossia pari a 0,0459

² A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse superiore al Prezzo di Accelerazione Euro e qualora il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari a 0,10, allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,50 - 10,5)/(13,50 - 0,10)$, ossia pari a 0,2239

4.2 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato senza indugio dall'Emittente (in ogni caso entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante).

4.3 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato senza indugio dall'Emittente (in ogni caso entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento).

4.4 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli preso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di esercizio.

4.5 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi dei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.

4.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto di esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

4.7 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulation S". Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4.8 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società abbia convocato un'assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione dei dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi "Periodo di Sospensione")

ARTICOLO 5 – ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

5.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, l'Emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.3 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

5.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

5.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente paragrafo 5.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

ARTICOLO 6 – TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

6.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

6.2 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento, dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

7 - DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

7.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

- (i) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum – Pex)

Nel quale:

Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri “cum diritto” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;

Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri “ex diritto” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;

Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;
- (iii) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (iv) a riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dall'Emittente), il Prezzo Strike sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente diminuito;
- (v) al raggruppamento/frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito /incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;

qualora il Prezzo Strike fosse modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.

7.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale dell'Emittente possa produrre effetti rilevanti sui termini e le condizioni di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

ARTICOLO 8 – REGIME FISCALE

8.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

9.1 Sarà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

ARTICOLO 10 – VARIE

10.1 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società.

10.2 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

10.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7.2, l'organo amministrativo dell'Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate, con le modalità di cui al precedente paragrafo 10.1.

10.4 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

10.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

10.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.